

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS - SCAVI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS - SCAVI
Procedure esecutive:	Esecuzione di scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Escavatori e benna azionata idraulicamente, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Contatto con l'escavatore per presenza di lavoratori nel raggio di azione della macchina; investito dall'autocarro; caduta negli scavi; ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo; danni a carico della colonna vertebrale a causa delle vibrazioni prodotte dalle macchina per il movimento di terra; danni a carico dell'udito.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti e la profondità superi m 1,50 (DPR 164/56 artt.12 e 13). Le armature dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 164/56 art.8). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, è necessario farsi aiutare da personale a terra (art. 182, comma secondo, DPR 547/55).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano canalizzazioni di impianti sotterranei. Valutare preventivamente la natura del terreno al fine di stabilire la forma da dare allo scavo: - secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessità di armare; - a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo quando la profondità superi il metro e mezzo o prima se il terreno è cedevole. Prevedere uscite sicure d'emergenza dagli scavi.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Scarpe antinfortunistiche, guanti, mascheine antipolvere, otoprotettori per gli addetti alle macchine per il movimento di terra.

**Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:**

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Controlli sanitari: